



FISCO/ Chiarimento dell'agenzia delle Entrate: spese detraibili dietro prescrizione

Fisioterapisti, serve la ricetta

Ma l'associazione di categoria contesta la «posizione contraddittoria»

Deducibili le spese sanitarie per i portatori di handicap sostenute da familiari e, nel caso non siano intestate, il familiare deve integrare la fattura rilasciata dall'istituto di ricovero con l'importo versato. A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate che con la circolare 1 luglio 2010 n. 39, ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità e detraibilità Irpef delle spese sanitarie. Comprese quelle relative a prestazioni riabilitative di podologi, fisioterapisti, logopedisti ecc. Che per essere detraibili dovranno essere precedute da ricetta medica.

Deducibilità per portatori di handicap.

Con la prima risposta, viene affrontato il tema della deducibilità Irpef, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai sog-

getti portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che vengano ricoverati in un istituto di assistenza. Si ricorda che, sulla base del suddetto articolo 3, i soggetti portatori di handicap sono coloro che presentano «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Qualora un soggetto portatore di handicap venga ricoverato in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l'intera retta

pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto e all'alloggio (circ. agenzia delle Entrate 10 giugno 2004, n. 24). Per poter fruire della deduzione è quindi necessario che le suddette spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Tuttavia, succede spesso che le spese deducibili vengono pagate per una quota dallo stesso soggetto portatore di handicap e per la rimanente parte dai suoi familiari, ma che gli istituti di assistenza le certifichino indicando come unico intestatario della fattura il soggetto ricoverato. In tal caso, l'Agenzia chiarisce che il familiare che ha effettivamente sostenuto, in tutto o in parte, le spese mediche e di assistenza specifica potrà dedursi le spese sostenute, a condizione che integri la fattura rilasciata

dall'istituto di ricovero, annotando sulla stessa l'importo versato. Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

Spese riabilitative detraibili solo dietro prescrizione. Con il secondo chiarimento l'Agenzia affronta la questione della detraibilità, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, delle spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative, indicati nell'articolo 3 del Dm 29 marzo 2001, che include le seguenti figure

professionali: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista-assistente di oftalmologia; e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapeuta occupazionale; h) educatore professionale. In relazione a tali professionisti, infatti, si pone il problema se per la detraibilità delle spese sostenute dal contribuente è necessario che la documentazione relativa alla spesa debba essere accompagnata da prescrizione medica. L'Agenzia afferma che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dal suddetto articolo 3 del Dm 29 marzo 2001 e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano state prescritte da un medico. Un punto che viene contestato dall'Aifi (l'Associazione dei fisioterapisti) che ha annunciato di voler intervenire sull'agenzia delle Entrate «perché riveda la sua contraddittoria posizione che danneggia in primo luogo gli utenti, gravati dai disagi e dai costi della prescrizione medica». Con il vincolo della ricetta - secondo l'Aifi - si colpiscono anche le prerogative delle professioni interessate che dal 1999 hanno abbandonato lo status di «professioni sanitarie ausiliarie», per diventare a tutti gli effetti «professioni sanitarie» abilitate a svolgere la loro attività con riconosciuta autonomia e titolarità delle prestazioni erogate.

**Antonio Iorio
Alberto Santi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Portatori handicap:
deducibilità estesa**